

Titolo: Inumazione cassa in zinco di salma proveniente dall'estero

Domanda: il D. P. R. 285/1990 all'art.75 recita che posso inumare lo zinco per salme provenienti dall'estero una volta applicati tagli sulla cassa metallica. La ASL di competenza invece ha negato l'autorizzazione per due motivi:

a. – *lo zinco a terra sarebbe inquinante.*

b. - *l'apertura della cassa è da negare per l'intenso e attivo fenomeno di putrefazione a quasi due mesi dal decesso.*

Chi ha ragione?

Comune di Forte Dei Marmi (Lu)

Risposta breve:

La sepoltura va eseguita, se non vi sono le condizioni eccezionali di cui al punto b) del comma 1 dell'art. 84 del DPR 285/90, aprendo la cassa, rimuovendo completamente lo zinco e ricomponendo il cadavere nella originaria bara lignea (se idonea all'inumazione), magari utilizzando un lenzuolino in "mater b" e dell'idoneo materiale assorbente, oggi tutto reperibile facilmente presso vari produttori (Ceabis, Argema, ecc.) anche tramite internet.

Per quanto riguarda le condizioni in cui operare, valgono le prescrizioni contenute nel D.lgs 81/2008, riguardo:

a) l'ambiente in cui eseguirete tale operazione (si suggerisce la camera mortuaria del Vs. cimitero),

b) le dotazioni personali, i cosiddetti DPI, che Vi consentiranno di operare in sicurezza, e le attrezzature (utensili ed elettroutensili), per le quali occorre avere preparazione al loro corretto impiego.

Quindi la squadra di operai che eseguirà tale lavoro (2 persone almeno), dovrà essere stata formata sia ai sensi della sicurezza che sotto l'aspetto operativo.

Ricordiamo che la formazione del personale non è solo importante ma è fondamentale, ed i corsi formativi specifici per tale settore, sono svolti almeno annualmente nella zona Emilia Romagna – Toscana – Veneto (e Lombardia), da alcune Società che operano nel campo cimiteriale da anni.

Approfondimento:

Si premette che il processo operativo dell'inumazione riguarda principalmente:

- *la materia sanitaria quindi il T.U. Il. ss. n. 1265/1934 e suo Regolamento di polizia mortuaria, oggi il DPR 285/1990 e le relative circolari n. 24/93 e n. 10/98 nonché il DPR 254/2003 che ha definitivamente chiarito e quindi*



anche modificato ed integrato l'art. 86 del DPR 285/90, in quanto strumento normativo di pari rango, fornendo la definizione di resto mortale e quindi, quali operazioni possono essere effettuate su tali resti che non sono più considerati cadavere (1);

- *la materia ambientale, quindi il D.lgs 152/2006 che ovviamente include tutte le integrazioni ad oggi operate;*
- *l'ambito della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, quindi il D.lgs 81/2008 che ovviamente include tutte le integrazioni ad oggi operate.*

Le procedure, le modalità, i protocolli cogenti e particolari, sono posti e da assumersi (ex lege) in capo al Sindaco del Comune nel quale è ubicato il cimitero (nella Sua qualità di Autorità sanitaria): la funzione dell'Asl, per ciascun Comune incluso nel suo (dell'Asl) territorio di competenza, è quella di fornire al Sindaco il supporto tecnico, consultivo (ovvero: non autorizza, dà solo un parere), di indirizzo, operativo e di ispezione, rimanendo comunque in capo al solo Sindaco (di quel Comune), l'emanazione e quindi la responsabilità degli aspetti decisionali (che nello specifico dell'argomento trattato sono la possibilità di governare o disciplinare specificatamente le materie sanitarie con ordinanza, anche nel caso di condizioni urgenti o quando specificatamente previste dalla legge, come ad es. quanto previsto dall'art. 82 comma 4 e gli artt. 75, 83, 84, 86, 88 e 89 del DPR 285/90).

Sulla scorta di quanto premesso, nel caso di operazioni cimiteriali oggetto del Ns. argomento, sarebbe opportuno che queste fossero procedurate dal Sindaco (sentita l'Asl), attraverso un'Ordinanza.

L'Ordinanza deve prevedere le modalità operative di intervento e le modalità amministrative giuridiche ed economiche necessarie, nonché la divulgazione dei disposti assunti ed emanati, in particolare ai Comuni contermini e quindi alle Imprese di Pompe funebri che operano nel territorio.

Difatti se il Comune avesse predisposta l'Ordinanza di esumazione ed estumulazione (ordinarie e straordinarie) come previsto dal DPR 285/1990, si sarebbe affrontato il problema con la Vs. Asl, risolvendolo sia secondo le modalità di intervento su un feretro già confezionato anche da alcune settimane o mesi o anni, sia disponendo come provvedere alla confezione del feretro quando indirizzato alla sepoltura in terra nei casi in cui provenisse ad es. da altro Comune o quando proveniente (trasferito) da una sua precedente sepoltura.

Difatti l'Asl avrebbe potuto chiedere la condizione che la fodera, oggi generalmente metallica (in zinco) del feretro per la tumulazione, invece di essere inserita all'interno della cassa in legno, fosse prescritto da collocarsi all'esterno, consentendo in tale modo una semplice soluzione del problema sanitario del trasporto o del feretro ermetico (per la tumulazione), ma contemporaneamente consentendo la totale asportazione del metallo nel caso dell'inumazione della bara (come è il caso del quesito proposto).

Che fare ora?

Salvo il caso (richiamato) di cui al punto b) comma 1 dell'art. 84 del DPR 285/90, il Comune ha il compito (di istituto, disposto per legge) di garantire la sepoltura dei defunti residenti nel proprio territorio e delle persone ivi decedute anche se residenti



altrove; inoltre le forme di sepoltura previste a cui provvedere d'istituto (per legge), sono l'inumazione (con la conseguente esumazione) e la cremazione. La tumulazione essendo prevista come seppellimento in tombe private (loculi, cripte o edicole-cappelle che siano) non è e non può essere considerata una sepoltura da obbligare o a cui dare corso come compito di istituto.

Quindi il cadavere arrivato nel suo feretro, per essere sepolto in campo comune, deve essere inumato.

L'Asl non può impedire l'apertura della cassa per la rimozione del coperchio in zinco e, visto che lo zinco determinerebbe nel Vs. territorio seri problemi ambientali di inquinamento, deve essere consentita la sua asportazione completa, indicando le modalità e le condizioni di sicurezza in cui operare indicando anche con quali precauzioni lavorare. L'ambiente di lavoro è la Camera Mortuaria.

Nella Camera mortuaria è presente anche una zona per l'osservazione del cadavere, quindi si possono realizzare le idonee condizioni igieniche che saranno prescritte dall'Asl per operare. (Dall'apertura della cassa, al taglio del coperchio di zinco, allo spostamento del cadavere su un apposito piano o in un altro contenitore ad es. in acciaio o metallo come ad es. la cassa per i recuperi, o la cassa in cartone con lenzuolino impermeabile in "mater b", o il sacco per i recuperi, o il padellone in acciaio del tavolo di osservazione dei cadaveri o il vassoio delle celle frigorifere, ecc.. Liberato il feretro originario dallo zinco si potrà riporre nuovamente il cadavere, una volta che la bara sia stata predisposta per l'inumazione. Si può anche decidere che la sepoltura avvenga con altra cassa, ad es. la cassa in cartone o cellulosa comunque biodegradabili, da foderare opportunamente con un telo in mater b ed idoneo materiale assorbente).

Il problema è economico, sia in merito alla fornitura dei prodotti, sia in merito alla complessità che si vuole dare all'operazione, tenendo conto che i familiari del defunto, stante (evidentemente) l'attuale assenza (si è presunto) di una disciplina già emanata dal Vs. Comune a tale riguardo, non essendo nota ed operativa, non può ricevere un addebito economico del compenso o apposizione di tariffa per tali operazioni complesse che il Vs. territorio comunale richiede. I familiari pagheranno la tariffa prevista ed adeguata a quanto ordinariamente previsto dalle leggi sanitarie nazionali (nel Ns. caso il DPR 285/1990 che all'art. 84 prevede, l'apertura della cassa, l'asportazione del coperchio metallico e l'intaglio delle restanti parti di zinco), poi i familiari stessi saranno tenuti a pagare la tariffa ordinaria di inumazione in vigore nel Vs. Comune.

Tale aspetto economico dunque dovrà essere attentamente valutato anche dall'Asl al fine di non indurre il Comune a spese eccessive, fuori misura rispetto quanto disposto dalla legge, quindi devono essere argomentate e tecnicamente supportate (evidenziando ad es. le particolari condizioni pedologiche del Vs. territorio, nonché idrologico e di falde freatiche).

In effetti, viste le osservazioni della Vs. Asl, l'ordinanza da emettere sarebbe una armonizzazione della disciplina nazionale vigente che considererà, per le specificità del Vs. territorio, quali condizioni siano accettabili anche secondo l'aspetto economico.

La Redazione ricorda che l'Autorità locale è tenuta ad operare sempre in termini di sicurezza, sanità e salute pubblica, quando ad es. si è in presenza di cadaveri



ritrovati su strade o quando di cadaveri, in avanzato stato putrefattivo, ritrovati abbandonati. Inoltre il DPR 285/90 non impedisce, ad esempio, l'esumazione straordinaria di un cadavere, non indica se può essere fatta solo durante il primo anno di sepoltura o solo dopo che siano trascorsi, eventualmente, ad es. 6 o 7 anni dalla sepoltura!

Un regolamento comunale può regolare diversamente tali condizioni operative con specifiche argomentazioni giustificative. Ciò vuole dire che non ci si può sottrarre dallo svolgere il seppellimento richiesto od impedirlo ma si deve organizzare e si devono indicare quali condizioni ottemperare affinché l'operazione di sepoltura avvenga: anche magari precisando che per un certo periodo il feretro sia custodito in un deposito idoneo, ad es. una cella frigorifera per feretri, in attesa magari di operare in una stagione più opportuna.

Dunque l'Asl ha ragione, se ritiene per motivazioni tecniche ed ambientali varie di valutare inaccettabile l'inumazione del feretro con la cassa in zinco. Questa cassa metallica quindi va tolta e non è sufficiente la rimozione del solo coperchio in zinco. E' evidente che l'autorità competente in materia (nel proprio ambito giurisdizionale), avrà ragioni sufficienti, come già detto, per chiedere una forma inusuale, non prevista e non richiesta dal DPR 285/1990 vedi artt. 84 e 86 e tantomeno dal D.lgs 152/2006 (il quale peraltro classifica generalmente i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni come rifiuti urbani).

Inoltre l'Asl ha ragione a ritenere pericolosa l'operazione di apertura del feretro visto che sono passate alcune settimane dal decesso ed anche dalla deposizione del cadavere nella bara. Quindi sicuramente ha chiesto di provvedereVi con un protocollo o procedura che garantisca la sicurezza agli addetti all'operazione.

Il quesito posto non specifica se nel Comune di Forte dei Marmi vige un Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, o almeno un'Ordinanza del Sindaco che regoli la materia delle esumazioni/estumulazioni ordinarie e straordinarie!

Una Nostra rapida ricognizione sul web non ha fatto rintracciare alcuna norma o regolamentazione comunale di Polizia Mortuaria vigente. Quindi si presume che non abbiate a riguardo niente di quanto servirebbe. Forse è il caso di dotarsi di una opportuna attrezzatura normativa, tempestiva e si ricorda che il Reg. comunale di Pol. Mortuaria "andrebbe" omologato presso il Ministero della Salute.

L'Asl è consapevole che l'operazione di apertura del feretro è sempre possibile:

- a) gli operatori avranno DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) specifici per il tipo di operazione prevista, attrezzi, appoggi, utensili,
- b) vani idonei in cui operare (camera mortuaria del cimitero),
- c) una formazione costante del personale cimiteriale impiegato anche in merito alla sicurezza e quindi con periodici incontri con il medico addetto a tale formazione.

L'operazione che dovrete svolgere è assimilabile ad una operazione di esumazione straordinaria (che è prevista dal DPR 285/90 ed assolutamente non impedita anzi sulla quale l'Asl ha compito di provvedervi, fornendo indicazioni e disposizioni operative anche ai sensi del D.lgs 81/2008), per quanto riguarda l'operare sul feretro aperto con un cadavere in fase putrefattiva avanzata. Le condizioni operative, nel Ns. caso, sono migliori, in quanto si opererà in un ambiente idoneo, come la Vs. Camera



mortuaria (e non in una fossa in campo comune o arrampicati in una impalcatura o su un montafereetri, quando si estumula ad es. da un loculo in 4° fila), quindi anche con spazi adeguati e zona riservata e area confinata quindi facilmente pulibile e disinfettabile.

Le attrezzature saranno principalmente costituite da abiti da lavoro idonei e tuta con cappuccio a perdere, maschera con occhiali e filtri idonei, prodotti specifici per ridurre gli odori, assorbire i liquidi cadaverici, disinfettare le parti di feretro da reimpiegare, contenitori per il rifiuto metallico, elettroutensili (avvitatore, cesoie, ecc.), utensili (martello, scalpelli, ecc.) nonché un idoneo piano di appoggio non solo per il feretro ma anche per il temporaneo trasbordo del cadavere.

Tutto ampiamente fattibile da parte dell'ordinario personale impiegato come effossori, custode, capo operaio, quindi di base sufficientemente formato ed anche dotato di esperienza ad operare su cadaveri e/o resti mortali.

A completamento, si segnala una relazione dell'Ing. Daniele Fogli a titolo "Tecniche di trattamento dei cadaveri che si adottano nei cimiteri e loro rapporto con l'ambiente" reperibile al seguente link: www.ibbacostruzioni.it (selezionare "loculo areato", poi al centro nell'area area "DOWNLOAD" selezionare "tecniche_di_trattamento_dei_cadaveri_dal_web.pdf"), oppure al link seguente:

[Fogli Daniele – Trattamento cadaveri nei cimiteri](#) che vi apre direttamente lo stesso file, allocato nella pagina DOCUMENTAZIONE > GESTIONE OPERATIVA del Ns. sito.

(1) La grande rivoluzione avviene con l'emanazione del DPR 15 luglio 2003 n. 254, esso, essendo una fonte di pari grado rispetto al regolamento di polizia mortuaria (DPR 285/1990), può intervenire sul suo testo per cambiarne l'assetto anche con potere "abrogante", così come conferma lo stesso Ministero della Salute con risoluzione n. 400.VIII/9Q/3886 del 30.10.2003: ... *"A parziale modifica ed integrazione del citato articolo 86 del tuttora vigente regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.285 del 1990, è consentito autorizzare, ad istanza degli aventi titolo, anche la cremazione dei resti mortali provenienti da estumulazione alla scadenza del prescritto periodo ventennale, senza alcun obbligo di una preventiva, ulteriore fase di inumazione di durata almeno quinquennale" ...*

La redazione di TuttoSuiCimiteri.



QR code del sito www.tuttosuicimiteri.it, puntalo con il tuo device (smartphone o tablet) ed avrai accesso diretto al sito ovunque tu sia. Il sito è stato studiato anche per la sua comoda consultazione ed interattività (condivisione, download e forum) da device con tecnologia touch screen, provalo.

Ricorda che le "app" (applicazioni) per la lettura del QR code e codici a barre, sono disponibili ed in genere gratuite sia su "Play store" di Google che su "App Store di iTune" di Apple, nonché su " WindowsPhone" ed altri sistemi operativi per smartphone e tablets, usali sono molto comodi ed immediati, similmente alle "App

